



STATUTO

Associazione

“IN-OLTRE Onlus”

via Borgo Palazzo, 130 - Bergamo

Anno di costituzione 2004

STATUTO

Premessa

I 4 anni di esperienza del Festival “Non voglio perdere la meraviglia” (teatro tra differenze e alterità) hanno espresso un lungo e partecipato percorso di impegno, sperimentazione, esplorazione, coinvolgimento di soggetti e persone motivate a cercare nella relazione quotidiana con l’handicap – tra quotidiano e artistico – nuove attenzioni e nuove comunicazioni sui terreni dello stupore, del limite e dell’illimitato dell’“in” e dell’“oltre”.

Una esperienza che ha avuto come riferimento formale e operativo l’ASL di Bergamo - il CRH di Borgo Palazzo - e poi altre strutture e servizi per l’Handicap; che è nata ed è stata oggetto di “cura” e impegno costante di artisti, scuole, volontari, operatori dei servizi, genitori, enti locali; realtà diverse progressivamente coinvolte nel percorso.

***Per dare continuità a questo percorso. In una logica di sussidiarietà responsabile e condivisa, istituzioni, associazioni, organizzazioni sociali, persone singole, nel momento di dichiarare la propria disponibilità a continuare l’esperienza, qualificandone ulteriormente ambiti, contenuti e modalità, hanno deciso di dare origine ad una specifica associazione per la gestione di questa esperienza
Il presente statuto regola detta “Associazione”.***

Art. 1

Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti, è costituita l’Associazione denominata
“In-Oltre – Onlus”.

L’Associazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione ha sede in Bergamo.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sede e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2

L’organizzazione – senza fini di lucro e con la prevalente azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, salvo il rimborso delle spese sostenute - opera nei seguenti settori, identificati dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97 dicembre 1997, n. 460,:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 5) formazione.

Art. 3

L'Associazione si pone i seguenti scopi:

- Costruire, diffondere, alimentare e innovare nel territorio la cultura della diversità che arricchisce tutti e dell'integrazione che valorizza ciascuno, costruendo con la pluralità dei soggetti attivi e responsabili (istituzioni, enti, associazioni, famiglie, organizzazioni sociali ed economiche) percorsi di sensibilizzazione diffusa, progetti mirati al miglioramento delle condizioni di vita e di relazione delle persone disabili, iniziative di informazione ed orientamento ai servizi già esistenti, in collaborazione con gli enti erogatori di servizi alle persone ed alle famiglie per sperimentare nuove ed efficaci modalità di risposta ai bisogni ed ai diritti di formazione, informazione, mobilità, socialità, autonomia
- dare continuità ed espansione territoriale alle attività del progetto In/Oltre che si propone di integrare le competenze socio-sanitarie con la cultura del teatro e delle arti al fine di facilitare il processo di conoscenza fra "l'interno" e "l'esterno" per poi procedere insieme "oltre"
- realizzare progressivamente le condizioni perché Bergamo continui ad essere connotabile come territorio della "disabilità a misura d'uomo", utilizzando linguaggi, spazi, connessioni scaturite dal contesto relazionale vicino e lontano e dall'integrazione di risorse, culture, prassi di istituzioni, associazioni, gruppi di volontariato, persone.

A tal fine l'Associazione, nell'ambito della attività svolta esclusivamente a favore di soggetti svantaggiati, potrà:

- promuovere nell'ambito dell'attività di accompagnamento dei disabili in collaborazione con soggetti pubblici e privati, la realizzazione di servizi idonei a rispondere ai bisogni dei disabili e delle loro famiglie.

promuovere incontri fra disabilità, diversità e disagio con le varie espressioni dell'arte e della comunicazione mediante istituzione di laboratori, organizzazione di incontri, manifestazioni, rassegne teatrali;

creare spazi d'incontro per genitori, parenti, volontari che operino all'interno dell'Associazione e per chiunque sia interessato a promuovere l'integrazione fra le diversità e la riduzione del disagio;

- promuovere la costruzione di reti con altre realtà attive su terreni simili o attinenti;

- progettare e partecipare alla realizzazione di

- percorsi di formazione integrati per operatori, genitori e volontari, che operino all'interno dell'Associazione, in collaborazione con enti pubblici e privati;

- centro di documentazione di materiali, video e pubblicazioni inerenti disabilità e disagio;

- pubblicazioni a scopo divulgativo di documenti raccolti dall'Associazione nelle sua attività.

- promuovere nell'ambito dell'attività di accompagnamento dei disabili in collaborazione con soggetti pubblici e privati, la realizzazione di servizi idonei a rispondere ai bisogni dei disabili e delle loro famiglie.

L'Associazione inoltre appronta le strutture logistiche ed operative eventualmente necessarie per la

completa realizzazione dell'oggetto associativo e può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento di detto scopo.

L'Associazione, comunque, non ha fini di lucro, nè diretto nè indiretto ed è apolitica e apartitica.

Nell'ottenimento dello scopo sociale l'Associazione potrà operare in collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche (organismi regionali, agenzie, ecc.) che svolgono attività complementari, con imprese o gruppi di imprese e con le organizzazioni sindacali.

È previsto il divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e di quelle direttamente connesse

Art. 4

L'Associazione, che non ha fine di lucro, potrà operare tutte le attività necessarie all'ottenimento dello scopo sociale.

In particolare potrà affittare o acquistare immobili da adibire a sede del servizio, assumere il personale necessario a garantire continuità e controllo al servizio stesso, acquistare le attrezzature necessarie ad un suo efficiente svolgimento.

Per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, essa potrà ricevere donazioni ed erogazioni liberali sia dagli associati che da enti pubblici e privati.

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche d'ambo i sessi che abbiano compiuto il 18^a anno di età e le Istituzioni, Organizzazioni, Associazioni pubbliche o private i cui scopi sociali siano compatibili con quelli indicati nel presente Statuto. Nell'Associazione si distinguono due categorie di soci:

- soci fondatori (coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo)
- soci ordinari (coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda è accettata dal Consiglio Direttivo).

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Coloro che desiderano diventare soci devono presentare al Consiglio Direttivo domanda di ammissione nella quale l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie,
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 6

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare alla Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 7

Le Istituzioni, le Organizzazioni e le Associazioni, le persone fisiche e le persone giuridiche che ritenendo validi gli scopi dell'Associazione intendano contribuire con i mezzi piu' opportuni al proseguimento degli stessi, pur senza assumere la qualifica di socio, con conseguenti diritti e doveri, vengono, su delibera del Consiglio Direttivo, registrati in un apposito elenco riservato agli Enti benemeriti.

Art. 8

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

Art. 9

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) il Collegio di probiviri.

Art. 10

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio di Garanti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare i regolamenti generali dell'Associazione,
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- fissare l'ammontare della quota associativa annuale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e la data della eventuale seconda convocazione che potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza in proprio o per delega di oltre il 50% dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Essa è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno $\frac{3}{4}$ dei soci; per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, comunque da definirsi in numero dispari, e viene eletto dall'Assemblea di soci, tranne la prima volta che viene indicato nell'atto costitutivo.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti). Funge da Segretario del Consiglio un Consigliere oppure una persona, anche non socio, appositamente delegata.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da riportare nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 12

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 13

L'Assemblea elegge un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente,
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti,
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente,
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo,
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 14

L'Assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 15

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 16

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria dei soci da uno degli organi dell'Associazione o da almeno un decimo dei soci.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo alla Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata con specifico ordine del giorno, che delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aderenti. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Associazione deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 18

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.